

ACCORDO QUADRO **per la istituzione di una Winter School a.a. 2022/2023**

TRA

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (di seguito DiLBeC) dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, codice fiscale e partita IVA n. 02044190615, nella persona del Direttore p.t., prof. Giulio Sodano, domiciliata per la carica presso lo stesso Dipartimento in via Perla 21 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), pec: dip.lettereebeniculturali@pec.unicampania.it

E

Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, nella persona del Direttore Generale p.t., Dott. Sylvain Bellenger, domiciliato per la carica ope legis presso la sede del Museo alla via Miano, 2, Napoli cap 80131 pec: -; mbac - mu - cap@mailcert.beniculturali.it

Premesso che

- il DiLBeC, al fine di rafforzare il naturale legame tra Università e territorio, offre anche corsi internazionali con programmi intensivi che prevedono il conferimento di crediti formativi;
- Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato quale Ufficio di livello dirigenziale generale istituito ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 171/2014, ed ha tra le sue attività principali la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, in ossequio con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 112 e ss), di concerto con le altre istituzioni del territorio, tra cui le Università.

Visti

- la legge 241/90 e ss.mm.ii. recante “*norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che all’art. 15 prevede che “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”.
- l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, N. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata; in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma Quadro deve contenere;

- la legge 15 maggio 1997 N.127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42 e s.m.i., recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ed in particolare gli artt. 118 e 119;
- il D.M. n. 270/2004, ed in particolare, l’art. 3, comma 9, il quale dispone che le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, Corsi di Alta formazione;
- la L. 240/2010 la quale promuove il potenziamento dell’internazionalizzazione quale indicatore di qualità per il sistema universitario;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 N. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e valutazione della performance”;
- il DM 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;
- l’art. 6 dello Statuto di Ateneo dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016;
- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 04/06/2013;
- il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School;

Considerato che

Le parti hanno fruttuosamente collaborato alla I edizione (24-29 gennaio 2022) di un Corso di Alta Formazione cd. “Winter School” - Technical Art History and Curating Art - , diretto a formare i partecipanti sulle più moderne ed aggiornate tecnologie di indagine sui manufatti artisti sotto la guida di professionisti del settore e docenti del Dipartimento.

Visto il buon esito della I Edizione, le parti hanno intenzione di collaborare all’implementazione del corso - attraverso una II edizione - ciascuno con le proprie specifiche competenze,

Tanto premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

Articolo 2 Obiettivi

Il presente accordo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. 241/90 il rapporto di collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte ed il DiLBeC per l’implementazione e la

realizzazione della II edizione del Corso di Alta Formazione (cd. Winter School) - Technical Art History and Curating Art - da erogare a studenti italiani e stranieri. Con successivo accordo tra le parti verranno stabilite le date di inizio del corso, tenuto anche conto dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Articolo 3 Attività

Impegni delle parti:

Il DiLBeC si impegna:

- alla gestione amministrativa e logistica della Winter School;
- all'erogazione dei servizi di didattica e docenza ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi della Winter School;
- alla certificazione mediante attestati di partecipazione con relativi crediti formativi da rilasciare ai partecipanti.

Il Museo si impegna:

- a garantire l'accesso ai propri locali e alle collezioni ai partecipanti alla Winter School per la durata del corso.
- a collaborare con il proprio personale alle attività formative della Winter School.

È previsto un Consiglio scientifico, la cui composizione è definita dal Direttore del DiLBeC, d'intesa con i referenti di cui all'art. 5, prevedendo almeno 6 membri di cui non meno della metà in servizio presso l'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

Articolo 4 Accordi di dettaglio

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il DiLBeC e Capodimonte predisporranno specifici e successivi atti/accordi di dettaglio, nel rispetto delle procedure ordinamentali delle Parti.

Le Parti, per il conseguimento dei fini istituzionali del presente accordo, si riservano di aprire alla partecipazione di associazioni territoriali e/o enti alle attività della Winter School.

Articolo 5 Responsabili

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- a) per il Museo la Dott.ssa Angela Cerasuolo, Resp. Dipartimento Restauro
- b) per il DiLBeC il Prof. Andrea Zezza

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire un responsabile con un altro, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento degli interventi oggetto dell'accordo, uno o più responsabili si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 6 Oneri economici

Il presente accordo non comporta alcun onere economico a carico delle parti.

Articolo 7 Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi.

Capodimonte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 8 Durata

Il presente accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato unicamente per iscritto con atto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 9 Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, e di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 10 Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa Convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Tutti i risultati parziali o finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti

Art. 11 Comunicazione e promozione

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e impostano la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali e didattiche generate della loro collaborazione in modo da renderne evidenti identità e ruolo.

Le Parti si impegnano altresì a dedicare sforzi congiunti nella definizione e nell'implementazione di un'appropriata comunicazione nel rispetto dei rispettivi obiettivi e strategie istituzionali.

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, istituzionale o di singolo progetto, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito alla presente Convenzione, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere pianificata con appositi accordi.

Articolo 12 Trattamento dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano a trattare i reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 13 Modifiche/integrazioni

Le Parti si riservano di modificare le condizioni previste nella presente Convenzione, sottoscrivendo apposite integrazioni concordate in forma scritta.

Laddove necessario, il finanziamento di eventuali integrazioni operative sarà concordato tra le Parti e non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente e formalmente approvate.

Articolo 14 Risoluzione della convenzione

Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere la presente convenzione per gravi inadempimenti, irregolarità o ritardi gravi nell'esecuzione di quanto stabilito nell'accordo.

Articolo 15 Controversie

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Napoli.

Articolo 16 Spese di registrazione

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo oggetto prestazioni carattere patrimoniale sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 17 Norme Finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

La presente Convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stipulata con firma digitale. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Per il DiLBeC
Il Direttore
Giulio Sodano

Per il Museo e Real
Bosco di Capodimonte
Il Direttore Generale
Sylvain Bellenger
